



COMUNE DI CASABONA

(Provincia di Crotona)

COPIA

N° 4 Reg. deliberazioni
Data 30.03.2017

nr. 1569 di prot.
del - 4 APR. 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC - Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **17,00**, in Casabona e nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi, notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed urgente, in prima convocazione.

RISULTANO all'appello nominale:

n.	Cognome e Nome	P	A	n.	Cognome e Nome	P	A
1	CARVELLO Natale	X		7	APRIGLIANO Pasquale	X	
2	CERRELLI Domenico		X	8	LE ROSE Claudio	X	
3	SCUTIFERO Carmela	X		9	DIMA Giovanni		X
4	ARONE Rosa	X		10	CIMIERI Stefano	X	
5	BASILE Antonia		X	11	FOGLIA Maria Teresa		X
6	VULCANO Angelo	X					
PRESENTI: 7				ASSENTI: 4			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : **Dott.ssa Caterina SPADAFORA.**

Componenti assegnati: Sindaco e N. 10 Consiglieri.

Componenti in carica: Sindaco e N. 10 Consiglieri.

Assume la Presidenza il Sig. **CARVELLO Natale**, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita tutti gli intervenuti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno (inizio lavori ore 17,40).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Considerato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Considerato che tra le priorità di politica fiscale a cui tende questa amministrazione vi è l'agevolazione a favore della cosiddetta "prima casa" intesa nella sua accezione più ampia, e quindi anche quando questa si manifesta attraverso la concessione in uso gratuito di immobili da genitori a figli e viceversa;

Ritenuto pertanto di introdurre il beneficio connesso all'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a €. 15.000,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 26.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Richiamato, l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato, inoltre, l'articolo 13, comma 13-bis del d.l. n. 201/2011, il quale prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto di approvare e confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni di base adottate con deliberazione n. 9 del 31.05.2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 6 voti favorevoli, e n. 1 astenuto (Cimieri Stefano) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di approvare e confermare** per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, approvate con deliberazione di C.C. 18 del 24.06.2014, come di seguito indicato:

aliquote approvate con delibera di C.C. 9 del 31.05.2016:

- Aliquota di base (1,06 %)
- Aliquota abitazione principale (0,6%) - ESENTE -
- Aliquota terreni agricoli (1,06 %)

detrazioni approvate con delibera di C.C. 9 del 31.05.2016:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a

ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

2. **stabilire**, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in Legge n. 124/2013), di equiparare all'abitazione principale, ai fini del pagamento della seconda rata IMU, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ad eccezione di quelle classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
3. **di stabilire, inoltre, che** il beneficio di cui al precedente punto 2) spetta alle seguenti condizioni:
 - che il nucleo familiare occupante l'abitazione concessa in uso gratuito abbia un valore ISEE inferiore a €. 15.000,00;
 - che il nucleo familiare abbia acquisito la residenza anagrafica presso l'abitazione concessa in uso gratuito in data antecedente il 31.12.2014;
 - che il soggetto passivo comunichi all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l'intenzione di avvalersi del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata di ISEE;
4. **di inviare** per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. **di dare atto che** la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontratone l'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs 18.8.2000 n. 267.



COMUNE DI CASABONA

(Provincia di Crotone)

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC - Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2017.

Proponente: Settore Finanziario.

Sulla proposta di delibera allegata in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000: regolarità tecnica - regolarità contabile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Parere : FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona lì 28.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Carmela SCUTIFERO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Parere : FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona lì 28.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Carmela SCUTIFERO)

Si dà ATTO

Inoltre, che sono state conseguentemente annotate le seguenti prenotazioni di spesa a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

Prenotazione Impegno n.	Capitolo	Prenotazione Impegno n.	Capitolo

IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

(Attestazione di copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Parere : FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE (con motivazione riportata a tergo del foglio)

Casabona lì _____


IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Si comunica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune
- 4 da APR. 2017 prot. n. 0190 del Registro di pubblicazione, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Casabona, li

- 4 APR. 2017

IL MESSO COMUNALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione, a norma dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e vi resterà per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ al _____ con prot. n. _____ del Registro di pubblicazione.

Casabona, li

- 4 APR. 2017 - 4 APR. 2017 ' 19 APR. 2017 0190


IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Caterina SPADAFORA)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

- 4 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Caterina SPADAFORA)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

certifica

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000), senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____ :
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Casabona, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE